

responsabilità professionali restano in carico ai singoli per i lavori svolti e, rispetto agli studi associati, le cooperative fra professionisti non subiscono la ritenuta d'acconto.

## DIRITTO E SPORT

22

### Alimenti e bevande

Una associazione sportiva intende aprire un bar presso la sede sociale la cui attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà destinata ai soli soci. L'associazione è affiliata ad un ente di carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal ministero dell'Interno. Si chiede pertanto di conoscere se sussiste in tale ipotesi l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali, in capo al rappresentante legale dell'associazione, previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

M.M.

#### Risponde Maurizio Mottola

In merito a tale questione è intervenuto il ministero dello sviluppo economico attraverso la pubblicazione della risoluzione n. 153829 del 10.6.2011, avente ad oggetto il dpr 4 aprile 2001, n. 235, «regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati».

Nel caso delle associazioni e circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali, il decreto dispone che le associazioni ed i circoli di cui all'art. 111, comma 3, del Tuir (dpr 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni), aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).

Il decreto elenca gli elementi che devono essere evidenziati da parte del legale rappresentante dell'associazione o circolo nella Scia, ovvero:

- a) a quale ente nazionale avente finalità assistenziali aderisce l'associazione o il circolo;
- b) il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies del Tuir;
- e) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal ministero dell'interno.

Il decreto impone che alla Scia debba essere allegata una copia in carta semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione.

Nel caso di associazioni o circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali con finalità assistenziale che si conformino alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies del Tuir, il legale rappresentante

dell'associazione o del circolo è tenuto a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione fatta nella Scia, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, nonché delle condizioni previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del Tuir.

Non è pertanto previsto il possesso dei requisiti professionali in capo al rappresentante legale dell'associazione, o in capo ad un suo delegato. Si consideri a questo punto il caso in cui l'associazione, pur aderente e pur intenzionata a svolgere l'attività direttamente ai propri soci nella sede ove si svolge l'attività istituzionale, non intenda uniformarsi alle clausole previste dall'art. 111, comma 4, del Tuir.

A differenza del caso precedentemente analizzato, in tale ipotesi l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sarebbe subordinato al possesso dei requisiti professionali, in capo al legale rappresentante dell'associazione o a un suo delegato, e non sarebbe più sufficiente la Scia ma sarebbe necessaria la procedura ordinaria di rilascio di autorizzazione preventiva.

Concludiamo infine la risposta al quesito dell'utente analizzando il caso delle associazioni e circoli non aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali.

Nel caso di associazione o circolo non aderente ma con le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del Tuir è previsto l'obbligo del possesso del requisito professionale (e l'adozione della procedura ordinaria di autorizzazione preventiva) qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un soggetto terzo soggetto (in capo a cui deve sussistere il requisito professionale). Da quanto sopra consegue, per contro, che non è soggetta al possesso del requisito professionale l'attività di somministrazione, effettuata direttamente nei confronti dei propri soci e nella medesima sede nella quale si svolge l'attività istituzionale, da parte dell'associazione o del circolo, non aderente, con le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del Tuir (pur essendo necessaria la procedura del rilascio di autorizzazione preventiva). Ove, infatti, detto ultimo presupposto venga a mancare e pertanto il circolo o l'associazione non presentino le caratteristiche di ente non commerciale, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato all'obbligo del possesso del requisito da parte del legale rappresentante dell'associazione o di un delegato, in quanto l'attività esercitata si connota come avente carattere commerciale (anche in tal caso è necessario il rilascio di autorizzazione preventiva).

22

### Pec associazioni sportive

L'obbligo di dotarsi di un account di Posta elettronica certificata e di darne relativa comunicazione al registro delle imprese riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche? In caso di risposta affermativa quali sanzioni sono previste per l'omessa o la tardiva comunicazione?

G.N.

#### Risponde Maurizio Mottola

Come disposto dall'art. 16, comma 6, dl 185/2008 (con-

vertito, con modificazioni, con legge 2/2009) e come ribadito dalla circolare del ministero dello sviluppo economico n. 3645/C del 3.11.2011, entro il 29.11.2011 tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte al registro delle Imprese avrebbero dovuto comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro medesimo, mediante la procedura della «Comunicazione unica» di cui all'art. 9, dl 7/2007 (ad eccezione di quelle imprese costituite in forma societaria che vi avessero già proceduto, per esempio in fase di costituzione).

Le imprese costituite in forma societaria sono quelle elencate nella circolare richiamata ovvero:

- società di capitali e di persone;
- società semplici;
- società cooperative;
- società in liquidazione;
- società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

Non sono comprese in tale elenco e sono pertanto escluse dall'obbligo della comunicazione le associazioni sportive dilettantistiche.

Con riferimento ai soggetti obbligati alla comunicazione, in caso di omessa o tardiva comunicazione, sono applicabili, in capo al rappresentante legale, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 2630 c.c.

In considerazione delle oggettive difficoltà tecniche, segnalate da diversi gestori dei servizi di posta elettronica certificata, di far fronte alla mole di richieste di nuovi indirizzi pec in prossimità della scadenza del 29.11.2011, il ministero ha inviato in data 25.11.2011, all'attenzione delle camere di commercio e di unioncamere, una lettera circolare attraverso cui ha invitato a non applicare le sanzioni di cui all'art. 2630 c.c. per le comunicazioni giunte tardivamente ma comunque entro il 31.12.2011.

## Iva

1.2

### Affitto dell'unica azienda

Una ditta individuale, titolare di due rami d'azienda, stipula un contratto d'affitto di ramo d'azienda pluriennale. Trattandosi di affitto di ramo d'azienda il canone annuale è assoggettato a Iva. Ora la ditta individuale cessa il ramo d'azienda condotto in proprio, pertanto il ramo d'azienda affittato diviene l'unica azienda. Il canone sarebbe conseguentemente ora soggetto a Iva. Come deve procedere il contribuente per formalizzare tale diversa tassazione e come deve procedere alla liquidazione e versamento dell'imposta di registro per i periodi annuali successivi a tale variazione?

B.B.

#### Risponde Stefano Baruzzi

Occorre comunicare la circostanza all'affittuario, precisandogli che l'affittante cesserà di emettere fatture con Iva e che i canoni di affitto di azienda saranno da lì in avanti soggetti a imposta di registro proporzionale (3% ex art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al Tur - dpr n. 131/86). Tale circostanza deve essere tempestivamente comunicata anche all'Ufficio delle Entrate presso il quale dovrebbe essere stato già registrato

all'origine (assolvendo l'imposta di registro in misura fissa) il contratto di affitto di azienda, Ufficio che liquiderà l'imposta proporzionale di registro sui canoni di successiva maturazione pattuiti per l'intera residua durata del contratto ai sensi dell'art. 43, 1° comma, lett. h) del citato dpr n. 131/86.

1.2

### Abbonamento caffè

Nell'utilizzare tessere prepagate o «abbonamenti caffè» in un pubblico esercizio si assume l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale al momento della ricarica e quindi dell'incasso effettivo. Al momento dell'utilizzo della tessera, si deve emettere nuovamente scontrino fiscale per la consumazione effettuata?

C.G.

#### Risponde Giovanni Zangrilli

Le operazioni poste in essere dai pubblici esercizi costituiscono prestazioni di servizi pertanto, come giustamente rilevato dal cortese lettore, nel caso di rilascio di una tessera «abbonamento caffè», con versamento anticipato del corrispettivo da parte del cliente, relativo alle successive consumazioni, di solito di n. 10 caffè, lo scontrino andrà emesso, per l'importo complessivo riscosso, a tale precedente momento, giusto art. 6, comma 2, del dpr n. 633/72. Per quel che concerne l'utilizzo successivo della tessera, al momento di ogni singola consumazione è opportuno (come anche recentemente precisato dall'Agenzia delle entrate con la risposta a un contribuente via e.mail n. 14448981/2011), anche al fine di evitare problemi in caso di controllo, emettere di volta in volta uno scontrino con la dicitura «corrispettivo non riscosso».

1.2

### Il motivo del reverse charge

Come imprenditore (piccolo) edile vorrei sapere qual è il motivo di quella complicazione contabile del reverse charge. Mi domando: che differenza c'è se l'Iva la verso io o il mio subappaltatore? E se il subappaltatore non la paga, lo Stato può sempre perseguirlo.

R.I.

#### Risponde Giovanni Zangrilli

Il motivo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse charge, in campo edile (ma non solo) è legato all'esigenza di porre fine alle truffe troppe volte perpetrate nello specifico settore, che venivano poste in essere con i seguenti passaggi: 1) un appaltatore subappalta in tutto o in parte determinati lavori di edili; 2) il subappaltatore, eseguita la sua prestazione, addebita al committente il relativo corrispettivo applicandovi l'Iva nei modi ordinari; 3) il committente, ricevuta la fattura del subappaltatore, paga il corrispettivo e l'imposta portando quest'ultima legittimamente in detrazione; 4) il subappaltatore, complice o meno che sia col committente, non versa l'Iva all'Erario e, dopo un certo periodo, cessa l'attività, sparendo fiscalmente. Ciò comporta che mentre un soggetto (il committente) detrae l'imposta, l'altro (il subappaltatore) non la versa, provocando così un danno erariale. Senza reverse charge, il recupero dell'imposta non versata dal subappaltatore risulterebbe pressoché impossibi-